

Sentenza n. [redacted]/2013 pubbl. il 10/04/2013
RG n. [redacted] 2011

TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa **MEVIA**
Calvosa all'udienza del 10.4.2013, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. [redacted] dell'anno 2011, e vertente

tra

ALFA [redacted] coop. in liquidazione a r.l., in persona del
liquidatore p.t.,

rappr. e dif. dagli avv. S. Calzi e **CAIO** ed elett. dom. in Roma, v.
[redacted], giusta procura in calce al ricorso in opposizione

ricorrente

e

Inail, in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliato in Roma, piazza [redacted],
rappresentato e difeso dall'avv. **SERIFRONO**, per da mandato alle liti in atti

Equitalia Gerit s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. **TRICIO**, elettivamente domiciliata in
[redacted], per procura in atti

convenuti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 10.2.2011, la cooperativa **ALFA** [redacted] ha
proposto opposizione alla cartella esattoriale n. [redacted]



notificatale il 3.1.2011, deducendo la non debenza della somma ingiunta, già pagata addirittura in misura maggiore al dovuto, sebbene sotto altro codice ditta; la prescrizione dei crediti relativi ai contributi dovuti per gli anni 2003, 2004 e 2005; la decadenza dall'iscrizione a ruolo; l'erroneità della notifica.

La cooperativa ha, quindi, concluso per l'annullamento della cartella opposta e per la condanna dell'Istituto al pagamento di € 289.837,31, in quanto somma versata all'Inail e non dovuta.

Le parti convenute si sono costituite contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui hanno chiesto il rigetto.

All'udienza del 4.7.2012, il procuratore della cooperativa ha rinunciato alla domanda relativa all'accertamento del superiore importo richiesto nei confronti dell'Inail e, sulla documentazione in atti, all'esito della discussione, all'udienza odierna, il Giudice ha provveduto come da sentenza, pubblicamente letta e depositata in via telematica.

L'opposizione è fondata e deve trovare accoglimento.

Preliminarmente, dev'essere ritenuta l'ammissibilità della produzione documentale effettuata dall'opponente con le note del 9.3.2012, in specie quanto all'ordinanza di annullamento del processo verbale di contestazione (doc. 32).

In particolare, pur trattandosi di documentazione risalente al mese di febbraio 2010 (e, dunque, precedente al deposito del ricorso), si tratta di un atto la cui necessaria acquisizione si è resa indispensabile a seguito della memoria di costituzione dell'Inail, che ha espressamente allegato che il proprio credito traeva *"origine da un accertamento ispettivo effettuato, in data 27.2.2007, dalla Direzione Provinciale di Brescia del Ministero del Lavoro, che evidenziava la omissione parziale del pagamento dei premi dal 2003 al 2006"*.

Sentenza n. [redacted] 2013 pubbl. il 10/04/2013

RG n. [redacted] 2011

In difetto di ulteriore attività istruttoria svolta dall'Istituto in ordine all'accertamento dell'omissione a carico della cooperativa (non allegata, né documentata), deve, pertanto, ritenersi che detto verbale d'ispezione fosse l'unico elemento dal quale l'opposto aveva desunto l'omissione ascritta alla cooperativa.

La predetta allegazione, quindi, giustifica (eventualmente anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) l'acquisizione dell'ordinanza di "archiviazione degli atti" della Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia, adottata con riferimento al medesimo verbale d'ispezione del 27.4.2007.

In altri termini, in virtù di tale ultima ordinanza, deve ritenersi venuto meno il presupposto che, solo, aveva determinato l'Inail ad emettere la cartella impugnata ed in virtù del quale poteva ritenersi sussistente un'omissione a carico della cooperativa ALFA

Ne consegue che deve dichiararsi non dovuta a carico della predetta cooperativa la somma di cui alla cartella esattoriale opposta.

Le precedenti valutazioni esonerano il giudice dall'esaminare le ulteriori censure formulate dalla Cooperativa in ordine alla legittimità della cartella opposta.

Le spese possono essere compensate con Equitalia, mentre, con riferimento all'Inail, devono essere poste a carico del medesimo Istituto.

P.Q.M.

Dichiara non dovuta la somma di cui alla cartella n. [redacted]

compensa le competenze processuali tra la cooperativa ALFA

[redacted] ed Equitalia Gerit;

condanna l'Inail al pagamento delle competenze di lite in favore della cooperativa Forza Lavoro e Sviluppo, liquidate in € 2.500,00.

Roma, 10.4.2013

Il Giudice